

## COMUNE DI BROSSO

# BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

### Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Brosso intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.
2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;
3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
4. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;
5. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13.3.2021 con la quale sono stati approvati gli indirizzi relativi al “Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal Fondo Nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali”;

## Art. 2 – FINALITA'

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di BROSSO riconosce un sostegno economico a favore delle ditte esercenti attività di impresa, artigianale e commerciale, che abbiano dovuto sospendere obbligatoriamente le proprie attività nel periodo marzo/maggio 2020, secondo le prescrizioni normative emanate dal Governo in materia sanitaria.

## Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria massima del presente Bando, , ammonta ad € 16.980,00.

## Art. 4 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto. L'ammontare del contributo economico è determinato in un massimo di € 3.000,00, come determinati dall'art. 6.
2. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo, i relativi importi verranno proporzionalmente ridotti fino ad ammettere tutti i richiedenti. Qualora, al contrario, la disponibilità complessiva fosse superiore all'ammontare delle richieste, si potrà procedere parimenti all'erogazione di una ulteriore quota, oltre la soglia massima indicata, fino alla concorrenza della somma disponibile, fatta salva la rendicontazione delle spese.
3. Ciascuna impresa avente titolo può presentare una sola domanda di contributo.
4. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
6. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
7. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
8. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

## Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Brosso, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti:
  - a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e attraverso un'unità operativa ubicata nei territori del Comune di Brosso, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
  - b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
  - c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

## Art. 6 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI

Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 4 possono ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:

- a) una quota variabile fino al 100% per il ristoro delle spese di carattere energetico (corrente elettrica, combustibili per autotrazione e/o riscaldamento etc.), sulla base di quanto richiesto dalle relative bollettazioni, attestazioni, registri o tabelle di contabilità, consumate o stimate nel periodo preso in considerazione (intero 2020) e attestate dall'interessato nella richiesta;
- b) una quota variabile fino al 100% riconosciuta quale ristoro degli oneri e dei costi d'impresa connessi alla gestione della sede e dell'attività, erogabile previa esibizione di documenti di spesa inerenti all'attività di impresa.

Con riferimento alla quota variabile possono essere utilizzate per la rendicontazione, indicativamente, le bollette regolarmente pagate per utenze idriche, elettriche, telefoniche (pagate nel periodo 2020 o riferite ai consumi del predetto periodo), ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, rate di mutui in essere per l'acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, relative al periodo di chiusura.

I documenti prodotti e trasmessi all'Ente potranno essere richiesti in originale e non devono risultare a rimborso con altri finanziamenti o contributi, regionali, statali o di terzi, pena decadenza dal beneficio.

## Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Brosso, al link [www.comune.brosso.to.it](http://www.comune.brosso.to.it)
2. Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di concessione, indirizzata al Comune di Brosso, tramite PEC al seguente indirizzo: [brosso@cert.ruparpiemonte.it](mailto:brosso@cert.ruparpiemonte.it), e/o a mano presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico (che costituiscono termine ultimo per la presentazione della domanda con tale modalità) entro il giorno 15.04.2021 (farà fede la data di ricezione della PEC alla casella del Comune), allegando il modello Allegato A, sotto forma di autodichiarazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

6. Non potranno essere accolte le domande:
  - a) contenenti informazioni difformi rispetto a quelle richieste sul modello dell'Allegato A al presente bando;
  - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al presente bando;
  - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di legge e del presente bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richieste del competente Ufficio);
  - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
7. Il Comune di Brosso non si assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

## **ART. 8 – CONTROLLI E REVOCA**

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso di interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del Servizio e del procedimento è il Sig. Mauro NICOLINO Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di BROSSO tel. 0125 795158 /3468062158. – mail: brosso@ruparpiemonte.it;
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## **Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brosso, telefono: 0125 795158 - indirizzo di posta elettronica: brosso@ruparpiemonte.it; PEC: brosso@cert.ruparpiemonte.it ;
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Brosso è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Brosso.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n. 2/2017.

#### Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Brosso che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

25 MAR 2021

Brosso, li \_\_\_\_\_



f.to

IL SINDACO  
Mauro NICOLINO